



Ministero dell'Istruzione



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa

Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani"

Via Biancospino s.n. – 97018 SCICLI (RG)

C.F.: 90012170883 - Cod. Mecc.: RGIC81200V - Tel.: +390932832609 Fax.: 1782714396

PEO: rgic81200v@istruzione.it - PEC: rgic81200v@pec.istruzione.it

Sito internet www.donmilaniscicli.edu.it

Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto A.S. 2021/2022

tra

il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Ferrera

in rappresentanza dell'Istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI" di SCICLI Prov.di Ragusa

e

i componenti della RSU

ins. Irene Conti

sig.ra Giuseppa Mormina

sig.ra Silvana Enza Piccione

i terminali associativi delle seguenti OO.SS.

per la FLC CGIL _____

per la CISL Scuola _____

per la UIL Scuola _____

per lo SNALS Confasal _____

per la Fed.Naz. Gilda/Unams _____

L'anno 2021, il mese di novembre, il giorno xxxxx, in Scicli (EN), presso l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani", via Biancospino snc,
in sede di contrattazione integrativa

tra

la parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo d'Istituto,

ed

i componenti della RSU d'Istituto ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto,

SI PROCEDE ALLA STIPULA PROVVISORIA

del Contratto Integrativo d'Istituto.

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- Campo di applicazione, decorrenza e durata -

- 1) Il presente Contratto Integrativo d'istituto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituzione scolastica I.C. "Don Lorenzo Milani" di Scicli, di seguito denominata "Scuola".
- 2) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
- 3) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo in materia.
- 4) Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, a seguito di accordo tra le parti.
- 5) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore.
- 6) Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'istituto nelle Bacheche sindacali della Scuola e alla pubblicazione sul sito web della Scuola.

Articolo 2

- Interpretazione autentica -

- 1) Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- 2) Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro i quindici giorni.
- 3) Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigena contrattuale.

Articolo 3

- Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto -

- 1) La verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

**TITOLO SECONDO:
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI**

**Articolo 4
– Obiettivi e strumenti -**

- 1) Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
- 2) In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

**Articolo 5
- Rapporti tra RSU e Dirigente -**

- 1) Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2) Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3) Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 4) L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

**Articolo 6
- Informazione -**

- 1) L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2) Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c.9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. B2).
- 3) Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

**Articolo 7
- Oggetto della contrattazione integrativa -**

- 1) La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2) La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci.

- 3) Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - c. i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22, c. 4, lett. c3);
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Articolo 8

- Confronto -

- 1) Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2) Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Articolo 9

- Attività sindacale -

- 1) La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche sindacali, situate nei plessi dell'istituzione scolastica, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2) Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 3) La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale nella sede centrale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 4) Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Articolo 10

- Assemblee in orario di lavoro -

- 1) Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
- 2) La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
- 3) Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
- 4) L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
- 5) Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6) Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi dei plessi e il funzionamento del centralino telefonico, nonché degli essenziali servizi amministrativi, per cui n. 1 unità di personale amministrativo nella sede centrale e n. 1 unità di collaboratore scolastico per ogni plesso saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione.
- 7) La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Articolo 11

- Permessi retribuiti e non retribuiti -

- 1) Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno

scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

- 2) I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3) Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Articolo 12

- Referendum -

- 1) Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.
- 2) Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Articolo 13

- Determinazione dei contingenti minimi di personale previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali sottoscritto il 02/12/2020 –

- 1) Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero viene determinato in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto in data 02/12/2020 (d'ora in poi "Accordo")
- 2) Secondo quanto dall'Accordo si conviene che in caso di sciopero del Personale Docente ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente per assicurare le prestazioni indispensabili sotto elencate:
 - a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
 - b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione nella scuola dell'infanzia;
 - c) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
 - d) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.

Per garantire le prestazioni di cui alla lettera a), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DOCENTI (tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo all'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1.

Per garantire le prestazioni di cui alla lettera b), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per ogni plesso di Scuola dell'Infanzia

Per garantire le prestazioni di cui alla lettera c), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1 per ogni plesso

Per garantire le prestazioni di cui alla lettera d), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 1

- 3) I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
 - a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - b. rotazione in ordine alfabetico.
- 4) Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
- 5) I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

TITOLO TERZO: PERSONALE CAPO I – PERSONALE A.T.A.

Art. 14

- Orario di lavoro -

- 1) L'orario di lavoro si articola in 36 h. settimanali. Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici in servizio presteranno il servizio in n. 5 giorni a settimana.
- 2) L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.
- 3) Vista la complessità delle attività promosse dall'Istituzione è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative.
- 4) Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e, di norma, entro il termine dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato (T.I.);
- 5) Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.

Art. 15

- Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA -

- 1) In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

- 2) Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 3) Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, predisposto dal DSGA.
- 4) In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, secondo quanto previsto dal Piano delle attività per il personale A.T.A. per l'a.s. 2021/22, adottato con nota prot. 7008 del 06/10/2021.
- 5) Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL Scuola del 27/11/2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 16

- Chiusura prefestiva -

- 1) Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
- 2) Tale chiusura è disposta dal dirigente scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto, quando è richiesta da almeno il 50% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.
- 3) Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:
 - giorni di ferie o festività soppresse;
 - ore di lavoro straordinario non retribuite;
 - recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.
- 4) Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola nei prefestivi si effettua nei seguenti giorni:
2 novembre – 24 e 31 dicembre – 5 gennaio.

Art. 17

- Ritardi -

- 1) Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
- 2) Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA.

Art. 18

- Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA -

- 1) I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL Scuola 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

- 2) Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, eventuali residui dovuti ad esigenze di servizio potranno essere fruiti entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
- 3) La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi).
- 4) Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1.7. al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande.
- 5) Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta.
- 6) L'eventuale rifiuto del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale al rigetto dell'istanza.

Art. 19

- Permessi per motivi familiari o personali -

I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL Scuola 29/11/2007, devono essere richiesti, di norma, almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso. Dovrà essere prodotta dal lavoratore idonea documentazione anche autocertificata per la fruizione del permesso.

Art. 20

- Formazione e aggiornamento personale A.T.A. -

- 1) Per la formazione e l'aggiornamento del personale A.T.A. potranno essere concessi permessi a condizione che questi non superino, per ciascun profilo professionale, la quota del 30% del personale in servizio nei giorni interessati.
Eventuali richieste plurime saranno concesse secondo il seguente ordine prioritario:
 - Richieste per iniziative che siano maggiormente attinenti alle mansioni del richiedente;
 - Richieste relative a personale che non partecipi ad attività di aggiornamento da più tempo rispetto agli altri richiedenti;
 - Personale con una maggiore prospettiva temporale di permanenza all'interno dell'istituzione scolastica;
 - Sorteggio.
- 2) La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo. Sarà prioritaria la formazione relativa:
 - a) Sicurezza
 - b) Primo soccorso/ Prevenzioni incendi
 - c) Assistenza alunni H
 - d) Innovazione nello svolgimento delle procedure amministrative.
- 3) Le ore di aggiornamento vanno a recupero, se espletate fuori dall'orario di servizio.

Art. 21
- Crediti di lavoro -

- 1) Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.
- 2) Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive estensive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi come sopra indicati (vedi Art. 16 e Art. 18).

CAPO II - PERSONALE DOCENTE

Art. 22
- Orario di lavoro -

- 1) La durata dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in base al Piano dell'Offerta Formativa.
- 2) La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza più intervalli di attività (c.d. "buchi"), è fissata in ore 9 giornaliere.

Art. 23
- Casi particolari di utilizzazione -

- 1) In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, partecipazione ad iniziative programmate, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati per la sostituzione dei docenti assenti.
- 2) Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati per attività diverse dall'insegnamento o per attività di recupero, se previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 24
- Vigilanza -

- 1) La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata dai docenti che hanno lezione prima e dopo l'intervallo.
- 2) Il dirigente scolastico, in caso di genitori che abitualmente ritirino i propri figli con ritardo al termine delle lezioni costringendo il personale collaboratore scolastico a svolgere attività di vigilanza oltre il proprio orario, provvederà a richiamarli al rispetto dell'orario e – in caso di persistenza – adotterà i provvedimenti conseguenti.

Art. 25
- Permessi e ferie -

- 1) Permessi brevi
 - 1.1 – Il personale chiede per iscritto di fruire di permessi orari secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007 per motivi di famiglia o personali; non è prevista documentazione.
 - 1.2 – Le ore vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione del permesso, secondo le esigenze della scuola e sempre concordate. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
- 2) Permessi retribuiti

2.1 – I tre giorni di permesso per motivi personali o familiari vanno documentati anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. In quest'ultimo caso la dichiarazione deve essere sufficientemente dettagliata. La sostituzione degli insegnanti assenti può essere effettuata anche ricorrendo al pagamento di ore eccedenti.

2.2 – I tre giorni di permesso retribuiti vanno esauriti prima di poter usufruire dei sei giorni di ferie fruibili per gli stessi motivi (CCNL Scuola 29/11/2007).

3) Ferie durante il periodo di attività didattiche

3.1 – Nel caso in cui invece i giorni di ferie vengono richiesti ai sensi dell'art. 13, comma 9, il Personale docente, in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, può usufruire di scambio di orario, concesso dal Dirigente Scolastico previa valutazione della salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi delle idonee prestazioni.

3.2 – Le domande di ferie e permessi, se non legate ad esigenze improvvise, vanno presentate almeno cinque giorni prima.

3.3 – Il Dirigente Scolastico motiverà per iscritto l'eventuale mancata concessione dei permessi di cui ai precedenti commi 1.1 e 2.1.

4) Permessi per aggiornamento

4.1 – Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.

4.2 – Qualora, infine, non sia possibile esaudire tutte le richieste, sarà seguito il seguente ordine prioritario:

- a) richieste per iniziative che siano maggiormente attinenti alla materia d'insegnamento del richiedente;
- b) richieste relative a personale che non partecipi ad attività di aggiornamento da più tempo rispetto agli altri richiedenti;
- c) personale con una maggiore prospettiva temporale di permanenza all'interno dell'istituzione scolastica;
- d) sorteggio.

Allo scopo di valutare il requisito di cui alla precedente lettera b), l'Amministrazione terrà conto di eventuali dichiarazioni personali dei docenti interessati.

Art. 26

- Sostituzione dei docenti assenti -

La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata, dalle figure delegate dal Dirigente (responsabili di plesso, collaboratori del DS), secondo i seguenti criteri in questo ordine di priorità:

- docente con ore a disposizione;
- docente che deve recuperare permessi orari usufruiti nei due mesi precedenti;
- docente in compresenza all'interno della classe o docente di sostegno all'interno della classe in assenza dell'alunno disabile;
- docente di sostegno di altra classe in assenza dell'alunno che si sta seguendo;
- docente di sostegno presente all'interno della classe, qualora per l'alunno in condizioni molto gravi non sia prevista attività didattica sempre al di fuori della classe;
- docente curriculare di altra classe in cui opera un docente di sostegno e in presenza dell'alunno che si sta seguendo, qualora per l'alunno in condizioni molto gravi non sia prevista attività didattica sempre al di fuori della classe;

- disponibilità di docenti ad ore di sostituzione, da non retribuire ma di cui poter fruire successivamente come permessi orari, con la creazione di una sorta di “banca del tempo”;
- ore eccedenti.

In via eccezionale potranno essere prese altre misure (riorganizzazione orario, unione o suddivisione di classi, ecc.) per garantire la sorveglianza e permettere agli alunni di usufruire del servizio scolastico.

- 2) Al fine di garantire la massima trasparenza, l'Amministrazione predispone un prospetto riepilogativo delle ore di supplenza eccedenti con l'indicazione dei docenti interessati e del relativo numero di supplenze ad essi attribuite.
- 3) In caso di assenza di un docente, la sua sostituzione dovrà essere effettuata nel modo più tempestivo possibile.
- 4) Ogni docente di scuola secondaria di primo grado può mettere a disposizione non più di sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti. Tale disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
- 5) I docenti con ore a disposizione per completamento cattedra sono tenuti ad assicurare la loro presenza a scuola nel corso delle suddette ore e ad essere facilmente reperibili per eventuali impreviste sostituzioni di colleghi che abbiano necessità di assentarsi improvvisamente.

TITOLO QUARTO: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Art. 27

- Individuazione delle iniziative progettuali -

Le iniziative progettuali sono:

- a) Progetti approvati dalla Amministrazione scolastica e non, territorialmente competente;
- b) Progetti proposti dall'Amministrazione scolastica e non, territorialmente competente;
- c) Progetti deliberati dal Collegio docenti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 28

- Attività aggiuntive di non insegnamento -

1 – Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL, quanto concordato con le R.S.U., e precisamente:

- 1) Unità di supporto alla presidenza (vicario);
- 2) Unità di supporto alla presidenza (collaboratore);
- 3) Responsabili e Viceresponsabili di Plesso;
- 5) Supporto all'organizzazione didattica nei plessi dell'Istituto;
- 6) Coordinatori Consigli di Classe, segretari dei Consigli di Classe della scuola secondaria, coordinatori e segretari dei Consigli di Interclasse e di Intersezione;
- 7) Attività di tutoraggio dei docenti neoassunti;
- 8) Progetti in orario extrascolastico collegati al PTOF;
- 9) Referenti di settore.

Art. 29

- Collaborazioni plurime del personale docente -

- 1) Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007.

- 2) I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Art. 30

- Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA -

- 1) La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
- 2) Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 31

- Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio -

- 1) Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) saranno pubblicate sul sito istituzionale e/o inviate via email tra le ore 7.45 e le ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, tra le ore 8.00 e le ore 14.00 il Sabato, mentre non vanno effettuate nella giornata di domenica; con la stessa tempistica le comunicazioni potranno essere inoltrate tramite altre piattaforme di comunicazione.
- 2) Negli stessi orari potranno essere effettuate comunicazioni di servizio da parte del personale e rivolte al dirigente e al personale di segreteria.
- 3) È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 32

- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione -

- 1) Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
- 2) Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**TITOLO SESTO:
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Articolo 33

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) -

- 1) Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. La RSU d'istituto ha designato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la sig.ra Giuseppa Mormina.
- 2) AL RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3) Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4) Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola del 27/11/2007 e dalle norme successive alle quali si rimanda.

Art. 34

- Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione -

- 1) Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
- 2) Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

**TITOLO SETTIMO:
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I – NORME GENERALI E UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO**

Art. 35

– Importo M.O.F. anno scolastico 2021/2022

Preso atto dell'Ipotesi di Contrattazione collettiva integrativa nazionale del comparto istruzione e ricerca – Sezione Istituzioni Scolastiche ed educative, siglata in data 22 settembre 2021, inerente la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo M.O.F. per l'a.s. 2021/2022;

Preso atto della nota MIUR prot. n° 21503 del 30 settembre 2021 a mezzo della quale è stato comunicato l'importo delle risorse per il MOF spettante a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2021/2022;

Considerate le economie che si sono determinate nell' a.s. 2020/2021;

viene determinato il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2021/22 ammontante ad **€ 66.021,02** al lordo dipendente, distribuito come segue:

	Residui anno prec.	A.S. 2021/2022	TOT. DISPONIBILE
F.I.S.	€ 5.407,34	€ 31.917,50	€ 37.324,84
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 3.779,16	€ 3.779,16
Incarichi specifici	€ 892,20	€ 1.930,47	€ 2.822,67
Ore eccedenti	€ 1.695,91	€ 2.120,36	€ 3.816,27
Pratica sportiva	€ 1.528,08	€ 832,31	€ 2.360,39
Area rischio	€ 4.142,85	€ 1.120,51	€ 5.263,36
Bonus valorizzazione		€ 10.654,33	€ 10.654,33
TOTALE	€ 13.666,38	€ 52.354,64	€ 66.021,02

Art. 36

– Importo Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2021/2022 –

La dotazione spettante per il Fondo di Istituto per l'anno scolastico 2021/2022, comprensivo delle economie dell'anno precedente ammonta ad **€ 37.324,84** lordo dipendente

La dotazione disponibile alla contrattazione al netto dell'indennità di direzione DSGA e sostituto DSGA, ammonta ad **€ 33.157,56** lordo dipendente, come documentato analiticamente nella sottostante tabella. Viene accantonato come fondo di riserva un importo corrispondente al 2% del fondo disponibile pari ad **€ 663,15**

Le risorse del fondo comune vengono suddivise alle diverse figure professionali in servizio presso l'istituzione scolastica, in percentuale **70%** per il personale Docente e **30%** per il personale ATA.

Fondo di istituto	€ 31.917,50				
Residui anno precedente	€ 5.407,34				
Tot. fondo		€ 37.324,84			
Indennità DSGA	€ 3.750,00				
Indenn sostituto dsга x 32 gg	€ 417,28				
		€ 33.157,66			
Fondo di riserva 2%	€ 663,15				
Tot. fondo disponibile		€ 32.494,41	70%	Docenti	€ 22.746,09
			30%	ATA	€ 9.748,32

Art. 37

– Criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale docente e A.T.A. –

I criteri di seguito esposti per l'erogazione di compensi imputabili al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa sono stabiliti avuto riguardo:

1. al Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. alle esigenze funzionali alla logistica.

Art. 38

– Criteri per l'assegnazione degli incarichi al personale docente –

Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del Dirigente Scolastico e degli OO.CC., gli incarichi e le funzioni per attività previste nel P.A. sono attribuiti ai Docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più disponibilità, il Dirigente Scolastico attribuisce l'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità:

1. disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione dell'approvazione delle azioni progettuali definite dal Collegio dei Docenti;
2. utilizzazione delle competenze professionali;
3. minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto;
4. ogni Docente può essere impegnato in attività aggiuntive remunerate, a qualsiasi titolo conseguite, per un massimo di 6 ore settimanali oltre la funzione Docente, così come stabilito dall'Art 24 del CCNL del 24 luglio 2003, fino raggiungere un tetto massimo di 100 ore annue.
5. Sono escluse dal tetto massimo indicato al precedente comma 4 le seguenti attività:
 - Attività didattica eccedente le 18 ore fino al limite di 24 ore;
 - Sostituzione colleghi assenti;
 - Collaboratore del Dirigente Scolastico;
 - Funzioni Strumentali.
6. Tutte le attività aggiuntive devono essere svolte al di fuori del normale orario di servizio;
7. Gli incarichi aggiuntivi assegnati, relativi a progetti rientranti nel Fondo Istituto, non possono superare un orario pomeridiano che vada oltre le ore 20,00.

Per garantire a tutti i Docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell'ottica di un'equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell'Istituzione, la Dirigenza assicura la massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene espletata tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento.

FONDO DI ISTITUTO DOCENTI

La quota del fondo attribuita al personale docente, pari al 70% del Fondo disponibile ammonta ad **€ 22.746,09** che viene ripartita come segue:

Attività o Progetto previsti	Unità previste	Ore attività previste	Costo Orario	Totale lordo
Collaboratore Vicario	1	130	€ 17,50	€ 2.275,00
2° Collaboratore del Dirigente	1	90	€ 17,50	€ 1.575,00
Responsabili di Plesso Primaria e Sec e referenti Covid	2	40	€ 17,50	€ 1.400,00
Responsabili di Plesso Infanzia e referenti Covid	2	24	€ 17,50	€ 840,00
Vice-responsabili di Plesso Prim. e Sec e vice-referenti Covid	2	22	€ 17,50	€ 770,00
Vice- responsabili di Plesso infanzia e vice-referenti Covid	2	12	€ 17,50	€ 420,00
Coordinatori Consigli di Classe Primaria	21	8	€ 17,50	€ 2.940,00
Coordinatori Interclasse e Intersezione	7	6	€ 17,50	€ 735,00
Coordinatori Consigli di Classe Secondaria	13	10	€ 17,50	€ 2.275,00
Segretari Consigli di Classe Secondaria, Interclasse, Intersezione	20	5	€ 17,50	€ 1.750,00
Tutor Docenti neoassunti e tutor aziendali	5	8	€ 17,50	€ 700,00
Coordinatori Dipartimenti	5	7	€ 17,50	€ 612,50
Animatore Digitale	1	15	€ 17,50	€ 262,50
Coordinamento Indirizzo Musicale	1	15	€ 17,50	€ 262,50
Coordinamento Centro Sportivo Scolastico	1	10	€ 17,50	€ 175,00
Referenti organizzazione lavoro plessi infanzia	2	8	€ 17,50	€ 280,00
Referenti di settore	10	5	€ 17,50	€ 875,00
Segretario Collegio dei Docenti	1	10	€ 17,50	€ 175,00
Componenti N.I.V. e commissione PTOF (non FF.SS.)	4	5	€ 17,50	€ 350,00

BUDGET ATTIVITA'				€ 18.672,50
Attività di insegnamento per Progetti di Istituto	1	60	€ 35,00	€ 2.100,00
SECONDARIA – Attività di insegnamento	1	56	€ 35,00	€ 1.960,00
BUDGET PROGETTI				€ 4.060,00
TOTALE				22.732,50

FUNZIONI STRUMENTALI

La dotazione spettante per le Funzioni strumentali al P.O.F. per l'anno scolastico 2021/2022, ammonta ad **€. 3.779,16**. Le funzioni strumentali previste sono documentate analiticamente nella sottostante tabella.

FUNZIONI STRUMENTALI	Unità previste	Importo unitario	Totale lordo
AREA 1 Gestione PTOF	2	0	€ 377,92
AREA 2: Monitoraggio, valutazione e aggiornamento	1	0	€ 755,82
AREA 3: Coordinamento attività alunni	2	0	€ 377,92
AREA 4: Sostegno e integrazione	2	0	€ 377,92
AREA 4: Rapporti con l'esterno	1	0	€ 755,82
Totale			€ 3.779,16

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

La dotazione spettante per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, per l'anno scolastico 2021/2022, ammonta ad **€. 2.120,36**. Delle economie dell'anno precedente pari a €. 1.695,91 viene utilizzata una somma pari al 50%, per cui la somma disponibile per il corrente anno scolastico è pari a €. **2.968,32** che viene ripartita come segue:

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI	Percentuale	n. ore	Costo Orario	Totale lordo
Primaria	25,62 %	39	€ 19,502	€ 760,58
Secondaria	74,13 %	78	€ 28,210	€ 2.200,38
TOTALE				€ 2.960,96

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

La dotazione spettante per l'attività complementare di educazione fisica, per l'anno scolastico 2021/2022, ammonta ad **€. 832,31**. Delle economie dell'anno precedente pari a €. 1528,08 viene utilizzata una somma pari al 50%, per cui la somma disponibile per il corrente anno scolastico è pari a €. **1.596,35** che viene utilizzata come segue:

PRATICA SPORTIVA	Unità previste	Ore attività previste	Costo Orario	Totale lordo
ore complementari ed. fisica	1	40	€ 25,86	€ 1.034,40
TOTALE				€ 1.034,40

Art. 39

– Criteri per l'assegnazione degli incarichi al personale ATA –

L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto tiene conto dei seguenti criteri:

1. disponibilità dichiarata, per iscritto, da parte del personale dietro richiesta espressa del DSGA;
2. utilizzazione delle competenze professionali;
3. minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto;
4. tutte le attività aggiuntive devono essere svolte al di fuori del normale orario di servizio;
5. gli incarichi aggiuntivi assegnati, relativi a progetti rientranti nel Fondo Istituto, non possono superare un orario pomeridiano che vada oltre le ore 20.00.

La Dirigenza assicura la massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento.

FONDO DI ISTITUTO ATA

La quota del fondo attribuita al personale ATA, pari al 30% del Fondo disponibile ammonta ad **€. 9.748,32**. A questo importo viene aggiunto il 50 % della quota dei residui degli incarichi specifici dell'anno precedente pari ad **€. 446,10** essendo i residui senza vincolo di destinazione. La somma disponibile pari ad **€. 10.194,42** viene ripartita come segue:

Attività previste	Unità previste	Ore previste	Costo Orario	Totale lordo
Straordinario.A.A	4	17	€ 14,50	€ 986,00
Valutazione domande GPS	1	15	€ 14,50	€ 217,50
Supporto docenti registro informatico e processo di informatizzazione	2	15	€ 14,50	€ 435,00
Supporto famiglie registro informatico e processo di informatizzazione	1	15	€ 14,50	€ 217,50

Straordinario.C.S.	14	26	€ 12,50	€ 4.550,00
Attività di piccola manutenzione	2	25	€ 12,50	€ 625,00
Reperibilità allarme	4	5	€ 12,50	€ 250,00
Intervento allarme diurno (3 ore x ogni intervento)	4	9	€ 12,50	€ 450,00
Intervento allarme notturno e festivo (6 ore x ogni intervento)	4	14	€ 12,50	€ 700,00
Intensificazione C.S. infanzia per assistenza igienica alunni e scodellamento mensa	4	35	€ 12,50	€ 1.750,00
TOTALE				€ 10.181,00

INCARICHI SPECIFICI

La dotazione spettante per gli incarichi specifici del personale A.T.A, per l'anno scolastico 2021/2022 ammonta ad €. **1.930,47**

Per l'anno scolastico 2021/2022 gli incarichi specifici da attribuire con le modalità di cui all'articolo 1 della Sequenza Contrattuale 25 luglio 2008, sono i seguenti

Attività o Progetto previsti	Unità previste	Ore previste	Costo Orario	Totale lordo
Funzioni di primo intervento-pronto soccorso – controllo impianti antincendio	3	10	€ 12,50	€ 375,00
Assistenza igienico-sanitaria alunni H – Attività di supporto al docente e accompagnamento alunni scuola primaria	1	35	€ 12,50	€ 437,50
Assistenza igienico-sanitaria alunni H – Attività di supporto al docente e accompagnamento alunni scuola primaria in sostituzione	1	15	€ 12,50	€ 187,50
Servizi esterni e assistenza ai servizi di segreteria – Corrispondenza scuola/banca/posta	1	20	€ 12,50	€ 250,00
Assistenza docenti per servizio fotocopie	2	25	€ 12,50	€ 625,00
TOTALE				€ 1.875,00

Art. 40

– Bonus per la valorizzazione del personale –

Il bonus per la valorizzazione per il personale della scuola assegnato per l'anno scolastico 2021/2022 ammonta ad €. **10.654,33**. La somma viene ripartita come segue:

- Budget per Personale Docente 70 % pari a €. **7.458,03**
- Budget per Personale ATA 30 % pari a €. **3.196,30**

La quota spettante al personale ATA verrà utilizzata per retribuire:

- disponibilità ad espletare attività aggiuntive;
- intensificazione del lavoro per la sostituzione di colleghi assenti;

- intensificazione del lavoro per attività legate a tutti i maggiori adempimenti amministrativi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria;
- intensificazione del lavoro per l'adeguamento dei locali alle disposizioni conseguenti all'emergenza sanitaria.

La quota spettante al personale docente sarà distribuita secondo i criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di valutazione relativamente al merito. Secondo i criteri attuali:

- sarà retribuito circa il 20% del personale docente in servizio;
- la retribuzione sarà determinata proporzionalmente rispetto all'espletamento delle attività definite dagli indicatori collegati ai criteri, senza una distribuzione in fasce predefinite.

I suddetti criteri potranno essere rivisti, in considerazione del fatto che a breve verrà rinnovato il Comitato di Valutazione per il successivo triennio 2021-2024.

Art. 41 **– Area a rischio –**

Per incentivare l'espletamento di progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica, è stata destinata per l'anno scolastico 2021/2022, una dotazione di €. **1.120,51**. Con le economie dell'anno precedente paria ad €. 4.142,85, la somma disponibile per il corrente anno scolastico è pari a €. **5.263,36** che viene ripartita come segue:

- Budget per Personale Docente 70 % pari a **€ 3.684,36**
- Budget per Personale ATA 30 % pari a **€ 1.579,00**

PARTE FINALE

Art. 42 **– Termini e modalità di pagamento –**

I compensi a carico del **Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa** saranno liquidati, di norma, entro l'anno scolastico in corso e comunque entro l'anno solare, attraverso l'applicazione di quanto disposto con nota del M.I.U.R. prot. n.3980 del 16.05.2011 in materia di cedolino unico e compatibilmente alle disponibilità assegnate sul sistema.

A conclusione dell'attività svolta per ogni singolo incarico ricevuto l'interessato dovrà presentare:

1. documentazione comprovante l'attività svolta (registro firme di presenza);
2. relazione finale sull'incarico svolto contenente l'analisi dettagliata di ogni attività con le date e la durata.

Verificati i fogli firma presenza, consegnati al termine dell'attività, verranno liquidate le ore effettivamente prestate.

In caso di assenza prolungata superiore a 30 giorni, i compensi spettanti per le ore aggiuntive di non insegnamento e i compensi accessori previsti per il personale ATA saranno ridotti proporzionalmente al periodo di assenza.

Art. 43**– Informazione, monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del contratto –**

Il Dirigente Scolastico fornirà alle RSU le informazioni preventive e successive sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL. del 24/7/2003.

In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente contratto e su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse s'incontrano entro 10 gg. dalla richiesta per esaminare i problemi sorti.

La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate.

Art. 44**– Disposizione finale –**

1. Il presente contratto di istituto sarà inviato, ai sensi dell'art.6, comma 6, al Collegio dei Revisori dei conti per il previsto parere di compatibilità finanziaria.

2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

Letto, approvato e sottoscritto presso l'Ufficio di Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Scicli (RG) in data _____ 2021.

Il Dirigente Scolastico

La RSU

Rappresentanti dello OO.SS (FLC CGIL)

(SNALS)

(GILDA)

(CISL SCUOLA)

(UIL SCUOLA).
